

# TI\_GERICHTE 14.2000.26 vom 26. April 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-04-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2000.26](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2000.26)

FR: TI\_GERICHTE 14.2000.26 du 26 avril 2000

IT: TI\_GERICHTE 14.2000.26 del 26 aprile 2000

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Per l'art. 192 LEF il fallimento di una società anonima può essere dichiarato senza preventiva esecuzione nei casi previsti dal Codice delle obbligazioni. Se esiste fondato timore che la società abbia un'eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica dell'ufficio di revisione. Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d'esercizio, né valutandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio di amministrazione deve avvisare il giudice (art. 725 cpv. 2 CO). Ricevuto l'avviso, il giudice dichiara il fallimento (art. 725a cpv. 1 primo periodo CO). Ex art. 729b cpv. 1 CO se, nell'ambito delle verifiche attribuitegli, l'ufficio di revisione accerta violazioni della legge o dello statuto, è suo compito informarne per scritto il consiglio d'amministrazione e, nei casi gravi, anche l'assemblea generale, ritenuto che per il cpv. 2 in caso di manifesta eccedenza dei debiti, esso ne dà avviso al giudice se il consiglio d'amministrazione omette di farlo. a) La previsione legislativa è volta in primo luogo alla tutela di tutti i creditori della società, evitando che in violazione del principio della par condicio creditorum - nei limiti dell'art. 219 LEF - si diano ingiusti privilegi a taluni, danneggiandone altri. Ma anche la collettività nel suo insieme è protetta dalla disciplina in materia di avviso di eccedenza di debiti: non si consente quindi che sorga danno a terzi per il fatto che non sia ancora di pubblico dominio la precarietà della situazione finanziaria di una società in via di decozione (Alexander Brunner, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 all'art. 192). b) L'ufficio di revisione deve procedere all'avviso al giudice del fallimento, quando l'eccedenza dei debiti è manifesta e l'amministrazione della società resta inattiva (Brunner, op. cit., n. 9 all'art. 192).

### E. 1.1

Di conseguenza è dichiarato il fallimento di \_\_\_\_\_, a far tempo da mercoledì \_\_\_\_\_ alle ore 10.00. 2. La tassa di giustizia in fr. 90.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di \_\_\_\_\_. 3. È ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 1.1 del presente dispositivo sul FUSC e sul FUC. 4. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione: Pretura di Locarno-Città Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno Ufficio dei registri di Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente: \_\_\_\_\_ La segretaria: \_\_\_\_\_

### E. 2

Nel caso di specie è emerso in tutta evidenza che vi è eccedenza di debiti e che l'amministratore unico non si è attivato come ripetutamente prospettato in vista di coprire la sua pesante situazione debitoria, previo reperimento di finanziatori solvibili o di garanzie equivalenti. A fronte di un capitale sociale versato di soli fr. 50'000.--, dal conto annuale provvisorio 1998 risultano attivi per fr. 402'187.80 (compresi fr. 334'981.95 dovuti alla società dal suo amministratore unico) e passivi per fr. 439'285.85, con fr. 167'932.15 di debiti a breve termine. Alla perdita di fr. 37'098.05 vanno quindi aggiunti i rischi connessi al non versamento del debito di \_\_\_\_\_ verso la \_\_\_\_\_ per un importo che, quand'anche non fosse pari all'intero scoperto, sommato agli altri, non può che imporre all'ufficio di revisione di avvisare il giudice in conformità dell'art. 729b cpv. 2 CO, tanto più che è ormai trascorso invano un anno dall'inizio delle promesse di risanamento non mantenute. Per l'art. 725a cpv. 1 primo periodo CO, la declaratoria di decozione nel senso dell'art. 192 LEF diviene un atto dovuto. La prospettiva di nuovi sbocchi commerciali, con rinnovate possibilità di finanziamento e nuove partnership, non si è concretizzata e nonostante varie promesse la situazione economica della società non è mutata. Anche il fatto che l'esercizio contabile riferito al 1998 non ha ancora avuto corretta conclusione non contribuisce a migliorare la situazione della \_\_\_\_\_.

### **E. 3**

la prudenza;

### **E. 4**

la continuità dell'esercizio;

### **E. 5**

la continuità nell'articolazione e nella valutazione;

### **E. 6**

il divieto di compensare attivi e passivi, come pure ricavi e costi. c) La contabilità commerciale svolge - anche nell'ambito della società anonima - un'importante funzione, non solo a protezione degli interessi degli azionisti ma pure a tutela dei diritti di terzi, siano essi creditori, dipendenti o lo Stato. L'obbligo della corretta tenuta della contabilità viene quindi ad assumere una valenza di diritto pubblico, che ne impone l'ossequio dei disposti di diritto cogente a prescindere dalla volontà degli azionisti. Significativo è il fatto che la violazione della normativa sulla tenuta della contabilità commerciale può determinare, oltre a conseguenze di natura patrimoniale fondate sul diritto privato, anche sanzioni di diritto penale (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 51 n. 8, p. 688). d) Carenze d'ordine contabile sono ipotizzate nei reati di omissione della contabilità (art. 166 CP) e di inosservanza delle norme legali sulla contabilità (art. 325 CP), con il rilievo che quest'ultimo reato, di natura contravvenzionale, sussidiario (DTF 72 IV 18 ss.) per raffronto al primo, si realizza quando manca l'intenzione o la condizione oggettiva di punibilità. e) Gli aspetti d'ordine contabile, uniti ai dati poco rassicuranti che emergono dagli elementi provvisori noti, costituiscono fatti di cui il giudice deve tener conto nel giudizio di decozione ex art. 192 LEF. 4. A nulla sussidiano le argomentazioni dell'appellante richiamate nelle considerazioni fattuali sub F, rimaste peraltro allo stadio di puro parlato senza qualsivoglia supporto probatorio. Non vi è infatti alcuna traccia di garanzia di rientro contabile da parte dell'amministratore unico e della documentazione necessaria per dimostrare la "propria situazione economica e finanziaria, così da inficiare qualsiasi dubbio sulla sua situazione equilibrata ex lege", prospettata dalla \_\_\_\_\_

"nelle prossime settimane". A prescindere dall'irritualità di determinazioni oltre il termine di dieci giorni per l'impugnazione, nessuna prova d'ordine economico o finanziario è stata fornita entro un lasso di tempo che ormai supera il mese e mezzo. 5. L'avviso al giudice da parte dell'ufficio di revisione doveva pertanto essere formulato e il conseguente pronunciato pretorile altro non è se non un atto dovuto in attuazione del prescritto legale. Ne consegue la reiezione del gravame. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 174, 192 e 194 LEF; 725, 725a e 729b CO; pronuncia: 1. L'appello 10 marzo 2000 \_\_\_\_\_, è respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.